



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Roseto degli Abruzzi 31.1.2022

Spett.le Gestore
Strutture ricettive
Presenti sul territorio del
Comune di Roseto degli Abruzzi

Oggetto: Nota informativa sull'imposta di soggiorno – Anno 2022.

Spett.le Gestore

Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha istituito l'imposta di soggiorno con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27.3.2019. La disciplina per l'applicazione dell'imposta per il periodo 1.4.2022/31.10.2022 è quella stabilita con il Regolamento approvato con successiva Delibera Consiliare n. 2 del 24.1.2022.

Di seguito si riportano le principali informazioni relative al funzionamento dell'imposta e si comunicano le modalità di rendicontazione e di versamento che la Vostra struttura dovrà eseguire a partire dalla prossima scadenza:

- A) – Funzionamento dell'imposta
- B) – Soggetto passivo
- C) – Esenzioni
- D) – Adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive
- E) – Scadenze
- F) – Struttura ricettiva e Tariffe
- G) – Dichiarazione
- H) – Versamento
- I) – Sanzioni
- L) – Responsabili del pagamento
- M) – Software gestionale gratuito

A) FUNZIONAMENTO DELL'IMPOSTA

L'Imposta di soggiorno prevista dalle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" è stata istituita dal Comune di Roseto degli Abruzzi con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27.3.2019 modificata con successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 24.1.2022 ed è applicata, per l'anno 2022, per i soggiorni ricadenti nel periodo tra il 1 Aprile e il 31 Ottobre di ogni anno.



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel Bilancio di Previsione del Comune di Roseto degli Abruzzi in materia di turismo e promozione, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, della manutenzione, ristrutturazione, adeguamento delle strutture pubbliche e dei servizi destinati alla fruizione turistica, alla fruizione e al recupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di istituire un Tavolo di Concertazione presieduto dal Sindaco o Suo delegato, e composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, con il compito di supportare la programmazione degli interventi e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, formulando eventuali proposte correttive.

B) SOGGETTO PASSIVO

E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive (strutture ricettive alberghiere "Hotel, Alberghi e Pensioni" ed extralberghiera, "Case per Ferie, Ostelli, Esercizi di Affittacamere, Case ed Appartamenti per Vacanze, Residence, Campeggi e Villaggi Turistici, Appartamenti Mobiliati per Uso Turistico, Residence di Campagna, Alloggi Agrituristici e Bed e Breakfast"), nonché per gli immobili destinati alla locazione, anche in forma "breve", di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, gestiti anche in maniera non imprenditoriale (Appartamenti turistici ad Uso Vacanze e Affittacamere), ubicati nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi.

C) ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- i portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
- i soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito Atto di Giunta o dalla Legislazione nazionale;
- i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
- gli autisti di pullman delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman;
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Per beneficiare dell'esenzione il soggiornante deve presentare apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

D) ADEMPIMENTI A CARICO DEI GESTORI DELLE STRUTTURE

I gestori delle strutture ricettive, qualificati come responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, sono tenuti agli adempimenti strumentali e complementari alla riscossione dell'imposta, come di seguito indicati:

1. I gestori delle strutture sono tenuti a:

- **informare** i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito Internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;

- **riscuotere** l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

- **presentare e richiedere** la compilazione ai soggetti passivi di apposite dichiarazioni per l'esenzione dell'imposta di soggiorno;

- **segnalare** all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 193/2003 (codice in materia di protezione dei dati) con diritto di rivalsa da parte del responsabile del pagamento;

- **conservare** per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

E) SCADENZE

I gestori delle strutture sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalle legge e dal regolamento sull'imposta di soggiorno. In particolare sono tenuti a comunicare (mediante software gratuito messo a disposizione) al Comune entro il giorno 16 del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti.

F) STRUTTURA RICETTIVA E TARIFFE

Il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno approvato con Delibera del C.C. n. 17/2019 e modificato con successiva Delibera del C.C. n. 2 del 24.1.2022, stabilisce quanto segue:

L'Imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi, in qualunque tipo di struttura ricettiva.

Le tariffe applicate ed approvate con Delibera della Giunta Comunale n. 284 del 16.12.2021, per il periodo **1 aprile/31 ottobre** sono le seguenti:



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA A NOTTE PER PERSONA
Hotel 5 stelle e superiori	€ 2,50
Hotel 4 stelle	€ 2,00
Hotel 3 stelle	€ 1,50
Hotel 2 stelle	€ 1,50
Hotel 1 stella	€ 1,00
Agriturismi	€ 1,00
Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50	€ 1,00
Tutte le altre strutture ricettive non ricadenti nelle tipologie di cui sopra (B&B, Ostelli, ecc...)	€ 1,00
Villaggi turistici 1 – 2 – 3 stelle	€ 1,50
Villaggi turistici 4 stelle	€ 2,00
Villaggi turistici 5 stelle e superiori	€ 2,50
Campeggi	€ 1,50

G) DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata al Comune di Roseto degli Abruzzi – Ufficio Tributi, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo, esclusivamente on-line, con le seguenti modalità:

- I gestori sono tenuti a presentare le dichiarazioni mensili, on-line, rintracciabili sul software per la gestione dell'Imposta di Soggiorno.

Sono, altresì, rintracciabili sul software per la gestione dell'Imposta di Soggiorno anche il **Modello dichiarazione esenzione dall'Imposta** e il **Modello di dichiarazione di omesso versamento**.

Si ricorda, infine, che la dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.

H) VERSAMENTO

1. I soggetti passivi al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Roseto degli



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Abruzzi.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso (es. *PRESENZE MESE APRILE* → *DICHIARAZIONE E VERSAMENTO AL COMUNE ENTRO IL 16 DI MAGGIO*)

a) mediante PagoPa al seguente link:

https://pagora.regione.abruzzo.it/pagamento/TE/00176150670/IMPOSTA_SOGGIORNO

b) mediante pagamento tramite il sistema bancario con accredito sul conto di tesoreria Comunale IBAN N. IT92C 05424 04297 000051009002 – BANCA POPOLARE DI BARI.

c) su conto corrente postale n. 11578648 intestato al comune di Roseto degli Abruzzi;

I) SANZIONI

Sanzione per chi non paga l'imposta

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte dell'ospite della struttura (soggetto passivo) si applica la sanzione tributaria, nella misura del 30% (prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97), nonché gli interessi calcolati secondo le norme in vigore, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Sanzioni a carico del gestore della struttura

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, regolarmente registrato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 (centocinquanta) a € 500,00 (cinquecento) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 per ogni mensilità non dichiarata.

Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela si applica al gestore della struttura ricettiva la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) a € 100,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00.

Per la mancata o tardiva risposta ai questionari ed il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 (centocinquanta) a € 500,00 (cinquecento).

L) OBBLIGHI DEI GESTORI DELLA STRUTTURA RICETTIVA

1. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 5, sono tenuti a richiedere il pagamento dell'imposta e sono responsabili del riversamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il giorno 16 del mese



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

successivo, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 5 sono tenuti inoltre a:
- a) essere accreditato al sistema informatico Comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Roseto degli Abruzzi;
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
 - c) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - d) versare al Comune, entro il giorno 16 del mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento;
 - e) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - f) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a), entro il 15 del mese successivo, la dichiarazione contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel mese precedente, comprensiva degli elementi oggetto di esenzione;
 - g) a decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'art. 3, comma 5 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune.

Per chiarimenti ed ulteriori informazioni è possibile visionare l'apposita sezione sull'imposta di soggiorno "c'è da sapere" sulla home page del sito web www.comune.roseto.te.it o telefonare all'Ufficio Tributi al numero 085 89353 607.

M) SOFTWARE GESTIONALE GRATUITO

L'Amministrazione Comunale per rendere più agevole il compito dei gestori delle strutture ha deciso di dotarsi di uno strumento (software gestionale dell'Imposta di Soggiorno) da mettere a disposizione di tutti i Gestori delle strutture ricettive a titolo gratuito.

Il Dirigente ad interim Settore V - Tributi
Dott.ssa Crisucci Antonietta